Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 908.

Convalidazione dei Regi decreti 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 23 novembre 1939-XVIII, n. 1826, 25 gennaio 1940-XVIII, n. 38, 1° febbraio 1940-XVIII, n. 39, 11 marzo 1940-XVIII, n. 222 e 11 aprile 1940-XVIII, n. 361, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° luglio 1940-XVIII, n. 909.

Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio conservatorio di Santa Caterina in Arezzo è soppresso ed il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali il quale, come Ente successore, subentra in tutti i diritti ed assume tutte le obbligazioni del cessato Conservatorio.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali adibirà l'edificio in cui ha sede attualmente il Conservatorio a collegio femminile, presso il quale saranno tenuti a disposizione delle famiglie residenti in Arezzo o in provincia di Arezzo fino a venti posti, con una retta di favore pari al prezzo di costo del mantenimento nel collegio.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali corrisponderà annualmente un contributo di L. 4000 a favore della Regia Accademia petrarchesca in Arezzo ed un contributo di L. 7000 a favore della Cattedra petrarchesca.

Art. 4.

Nel caso di trasformazione o di sua eventuale fusione con altro Ente, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali dovrà mantenere o fare assumere gli oneri, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, al nuovo Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 910.

Obbligo della denuncia, da parte delle ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, dei combustibili solidi e liquidi da esse detenuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È fatto obbligo a tutte le ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, le quali detengano, per i bisogni dei propri stabilimenti ed impianti, combustibili solidi o liquidi di qualsiasi specie, di farne denuncia alle date e con le modalità previste dalla presente legge.

Nelle denunce devono essere indicate la quantità e la specie dei prodotti denunciati, e i nomi dei fornitori.

Art. 2.

La prima denuncia deve essere fatta entro il 7 luglio 1940-XVIII e deve riferirsi ai combustibili posseduti al 30 giugno 1940-XVIII.

Successivamente le denunce devono essere fatte entro i primi sette giorni di ciascun mese e devono riferirsi ai combustibili posseduti alla fine del mese precedente.

Esse devono essere presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.

Art. 3.

Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Ove si tratti di piccole quantità di prodotti, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 911.

Ulteriore contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1940-XVIII - 1941-XIX verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze la somma di L. 2.100.000 da corrispondere all'Istituto nazionale di cultura fascista.

Art. 2.

A favore dello stesso Istituto sarà stanziata nello stato di previsione, di cui all'articolo precedente, la somma di lire 500.000 per provvedere alle esigenze dell'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII.

Art. 3.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. 912.

Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'opportunità di ridurre in forma italiana le denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront in provincia di Cuneo;

Vedute le deliberazioni dei podestà di Sanfront e Salmour, rispettivamente in data 23 e 26 marzo 1940-XVIII, nonchè quella del podestà in Sampèyre in data 25 aprile successivo;

Sentito il Rettorato della provincia di Cuneo in adunanza del 18 maggio 1940-XVIII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le denominazioni dei comuni di Salmour, Sampèyre e Sanfront, in provincia di Cuneo, sono rispettivamente modificate in « Salmore », « Sampeire » e « Sanfronte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 120. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 913.

Richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato dal R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Vista la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificata dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 25 agosto 1939-XVII relativo all'aumento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari di truppa richiamati alle armi;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato residenti nel Regno, appartenenti ad aliquote di classi, armi, specialità e servizi che d'ordine Nostro saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 2.

I militari da richiamare a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale sulla quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata, che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 121. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 914.

Istituzione di nuovi foglietti bollati per licenze di porto di fucile anche per uso di caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con il quale per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, vennero istituiti nuovi foglietti bollati;

Visto l'art. 90, lettera *b*), del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, col quale sono state apportate variazioni alle tasse di concessione governativa, riguardanti le licenze di porto di fucile anche per uso di caccia;

Ritenuta perciò la necessità di istituire, per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per porto di fucile anche per uso di caccia, nuovi foglietti bollati, sia a tassa normale, sia a tassa ridotta, in sostituzione di quelli esistenti e di cui agli articoli 12 e 14 del suddetto R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sui foglietti bollati per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, sono istituiti nuovi foglietti da L. 79 per fucile a non più di due colpi, e da L. 206 per fucile a più di due colpi.

Art. 2.

I nuovi foglietti per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia sono stampati con le stesse modalità di quelli, di cui all'art. 12 del surriferito R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con la sola variazione del valore del foglietto in L. 79 per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi, ed in L. 206 per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a più di due colpi.

La stampa tipografica dei nuovi foglietti per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è in:

color nero per fucile a non più di due colpi;

color giallo per fucile a più di due colpi.

Art. 3.

In sostituzione dei foglietti bollati, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, sono istituiti nuovi foglietti per licenza di porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi, a tassa ridotta da L. 59 a favore degli iscritti ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 4.

I nuovi foglietti di licenza a tassa ridotta del porto di fucile anche per uso di caccia a non più di due colpi a favore degli iscritti ai Gruppi universitari fascisti ed alla Gioventù italiana del Littorio sono stampati tipograficamente in inchiostro di color nero su carta verde con le stesse modalità stabilite all'art. 14 del surriferito R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, con le variazioni di cui appresso:

a) nella facciata anteriore (recto) del foglietto alle parole: « Organizzazioni giovanili del Regime sezione di . . . . tassa ridotta - legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1185, sono sostituite le seguenti parole: « Gruppi universitari fascisti » o, « Gioventù italiana del Littorio » tassa ridotta - art. 90, lettera *b*), del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016 »;

b) al valore del bollo di L. 55 va sostituito quello di L. 59;

c) a sinistra della leggenda inserita nel 1° talloncino posto in senso verticale a destra della cornice della facciata anteriore, alle parole « Organizzazioni giovanili del Regime » vanno sostituite le leggende: « Gruppi universitari fascisti » o « Gioventù italiana del Littorio ».

Art. 5.

I foglietti bollati per licenza di porto di fucile a tassa ridotta da L. 75 per gli iscritti alle Associazioni provinciali cacciatori italiani, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto 26 dicembre 1936-XV, n. 2428, sono aboliti.

Art. 6.

La vendita dei nuovi foglietti bollati di cui agli articoli 2 e 4 suddetti incomincerà quando saranno esauriti i foglietti bollati da L. 55, 75, 106 e 126 per licenza di porto di fucile attualmente esistenti presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma, presso i Magazzini del bollo e presso gli Uffici del registro del Regno, che a termini dell'art. 9 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, continueranno ad usarsi, previe le opportune variazioni nelle diciture ed il complemento della tassa mediante visto per bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 123. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 915.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo).

N. 915. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 20 settembre 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Francesco d'Assisi, in Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 916.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia).

N. 916. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Reggio nell'Emilia in data 22 luglio 1935-XIII e 22 dicembre 1939-XVIII, relativi alla erezione in parrocchia dell'Oratorio di Santa Maria ad Nives, in località Castellazzo di Marmirolo (Reggio nell'Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 917.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina).

N. 917. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Luca, con sede in Motta d'Affermo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 918.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria).

N. 918. R. decreto 25 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte, in Terracina (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII, n. 919.

Modificazione degli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125, con il quale è disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo 18 marzo 1939, per la disciplina del contratto di edizione a compartecipazione;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al testo del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato al predetto accordo;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 5, 8 e 10 del contratto tipo di edizione a compartecipazione allegato all'accordo economico collettivo per il contratto tipo di edizione a compartecipazione 18 marzo 1939-XVII, pubblicato con decreto del DUCE 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125, sono modificati come segue:

I. — Art. 1, 3° comma: alla parola « estende » è sostituita la parola « intende ».

II. — Art. 2, 1° comma: *a*) alla parola « impediscono » è sostituita la parola « impediscano »;

b) dopo le parole « una percentuale del ...% » è aggiunto: « (oppure) ».

III. — Art. 5, 1° comma: alla parola « carattere » è sostituita la parola « caratteri ».

IV. — Art. 8, 5° comma: alle parole « se l'autore » sono sostituite le parole: « se l'editore ».

V. — Art. 10: alla parola « copyringht » è sostituita la parola « copyright ».

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 luglio 1940-XVIII.

Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli articoli 22 e 30 dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, approvato con R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del sopra citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il Senatore del Regno cav. di gr. cr. generale Giulio Ingianni e i Consiglieri nazionali cav. di gr. cr. Pietro Capoferri, cav. di gr. cr. avv. Giovanni Cao conte di San Marco, gr. uff. dott. ing. Pietro Terenzio Chiesa e gr. uff. dott. ingegnere Giuseppe Mazzini sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1940-41 e 1941-42.

I signori comm. dott. Pietro Ballanti e comm. dott. Giovanni Girardi sono nominati sindaci effettivi, e i signori commendatore rag. Alfredo Gandini e cav. dott. Roberto Sica sindaci supplenti dell'Istituto predetto, per gli esercizi 1940-41, 1941-42 e 1942-43.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1940-XVIII.

Estensione della indennità di cointeressenza al dirigente e al capiturno della stazione radiotelegrafica di Nodica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1946;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1927-V;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1937-XVI, al registro n. 6, Uff. riscontro poste, foglio 230;

Considerata la necessità di concedere al dirigente e ai capiturno della stazione radioelettrica di Nodica un compenso giornaliero in dipendenza della particolare natura del servizio radiomarittimo svolto dalla stazione stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Al dirigente della stazione radioelettrica di Nodica spetta un compenso di L. 3 per ogni orario giornaliero ordinario di servizio.

Al predetto dirigente incombe la responsabilità generale del servizio e l'obbligo di curare in modo particolare la scelta delle onde più adatte per i vari collegamenti radioelettrici e la migliore utilizzazione degli apparati trasmittenti.

Art. 2.

Ai capiturno della stazione radioelettrica di Nodica spetta un compenso di L. 2,50 per ogni orario giornaliero ordinario di servizio.

Ai capiturno incombe l'obbligo di controllare in modo particolare la efficienza dei collegamenti radioelettrici e di adottare prontamente i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti che avessero a ridurre tale efficienza nonchè gli obblighi derivanti dalle disposizioni interne di servizio.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli farà carico al cap. 61/1 del bilancio passivo dell'Amministrazione postale e telegrafica per il corrente esercizio e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1940-XVIII.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, numero 780;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ufficio metalli nazionali, per l'esercizio 1940, quali sindaci effettivi, i signori:

Gr. uff. rag. Romolo Giandolini, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Manrico Bettazzi, primo referendario della Corte dei conti;

Cav. uff. dott. Antonio Foglietti, capo dell'Ufficio statistico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. dott. Teseo Valbonesi, primo segretario della Ragioneria generale dello Stato;

Dott. Giuseppe Gallo, primo segretario presso il Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo a ciascun detentore di bestiame bovino di tenere vincolata fino al termine del 30 giugno 1941-XIX, una quota del 30 % del peso vivo del bestiame posseduto superiore

ai kg. 180 per capo, per soddisfare al fabbisogno alimentare delle Forze armate e della popolazione civile.

È consentito di procedere ad acquisti od a vendite di singoli capi eccedenti la detta quota.

L'entità della quota vincolata è commisurata alla quantità di bestiame esistente presso i singoli detentori e risultante dagli accertamenti di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Entro il limite della quota di cui al precedente articolo, i detentori di bestiame sono tenuti a conferire obbligatoriamente il bestiame stesso all'Ente raccoglitore per la vendita nei luoghi, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Il Settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è delegato ad attuare le disposizioni dei due precedenti articoli.

Il Settore, a mezzo delle dipendenti Sezioni provinciali, provvede ad intimare ai detentori di bestiame il vincolo di cui all'art. 1 e ad eseguire i necessari controlli.

Il Settore notifica le intimazioni per la presentazione del bestiame; esegue la raccolta ed il ritiro del medesimo e lo vende per conto dei rispettivi detentori. Esso dispone per il pagamento, entro il termine di otto giorni dal ritiro, degli importi delle vendite e provvede per la consegna agli acquirenti del bestiame venduto.

Gli eventuali diritti dei terzi sul bestiame conferito devono essere notificati alla Sezione provinciale del Settore della zootecnia.

Art. 4.

Chiunque intenda destinare alla macellazione bestiame bovino di peso vivo superiore a kg. 180 per capo deve darne comunicazione alla Sezione della zootecnia della C.P.P.A. della provincia in cui risiede.

La Sezione provvede al ritiro del bestiame stesso ed alla vendita per conto del detentore con le modalità indicate nel presente provvedimento.

Art. 5.

Per ogni capo bovino o gruppo di capi comunque conferito al Settore per la macellazione, il Settore stesso, e per esso le Sezioni provinciali, rilasciano apposito bollettino agli interessati.

L'acquirente deve presentare il bollettino al direttore del macello comunale il quale esegue il controllo circa la rispondenza quantitativa e qualitativa del materiale presentato.

Nessun bovino può essere mattato senza il bollettino di cui sopra.

Il bollettino, provvisto del bollo e del visto del direttore del macello, deve essere restituito, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, alla Sezione provinciale della zootecnia della rispettiva provincia.

Il direttore del macello può, in ogni caso, disporre le mattazioni di urgenza che si rendessero necessarie in dipendenza di malattie o di infortuni. In tal caso le carni, qualora siano commestibili, saranno vendute a norma delle vigenti disposizioni ed il ricavato, epurato dalle spese, sarà versato al Settore della zootecnia. Il direttore del macello che ha autorizzato la mattazione deve darne immediata comunicazione alla Sezione provinciale della zootecnia con tutte le necessarie indicazioni circa il soggetto macellato. Per tali carni sarà pagato ai produttori un prezzo di conguaglio secondo norme di massima da stabilire dal Settore della zootecnia.

Art. 6.

Il Settore della zootecnia è tenuto ad accertare la consistenza del bestiame bovino presso i singoli detentori, le sue successive variazioni, raccogliendo i dati relativi.

Al Settore stesso può essere affidato il compito della raccolta e del controllo delle denuncie obbligatorie del bestiame bovino, eventualmente ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate, nell'esercizio dei compiti delegatigli, dal Settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'applicazione del decreto stesso, costituiscono violazione alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2689)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti l'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Ritenuta la necessità di provvedere all'approvvigionamento dei foraggi ed altri mangimi per il bestiame delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Ai detentori di fieno, che hanno quantitativi di tale prodotto destinato alla vendita, è fatto obbligo di farne denuncia al Reparto approvvigionamenti della Sezione provinciale dell'alimentazione della provincia ove si trova la merce, entro 20 giorni dalla data del presente decreto, specificando con tutta esattezza la qualità, la quantità in quintali, il comune e la località di deposito. Anche i quantitativi che si rendessero successivamente disponibili, per nuova produzione o per qualsiasi altro motivo, sono soggetti a denuncia entro 10 giorni dal momento dell'accertata disponibilità.

L'obbligo di cui sopra sussiste anche per la paglia di grano e di avena limitatamente alla Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia.

Anche i contratti di fornitura di paglia e di fieno, regolarmente stipulati in data anteriore a quella del presente provvedimento, dovranno formare oggetto di denuncia da parte della ditta acquirente al Reparto approvvigionamenti della provincia ove trovasi la merce.

Il Reparto approvvigionamenti, in base a disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a che i foraggi e la paglia denunciati restino in tutto o in parte precettati per i bisogni delle Forze armate.

Art. 2.

Non sono soggetti alla particolare disciplina disposta dal precedente articolo i rapporti di compravendita fra aziende agrarie e zootecniche per sopperire ai normali bisogni delle aziende stesse.

Il Reparto approvvigionamenti della rispettiva provincia ha facoltà di autorizzare i produttori e le ditte che gestiscono esercizi di rivendita a continuare la loro abituale attività per sopperire alle necessità del bestiame delle sole aziende locali sprovviste di foraggio. A tale fine gli interessati dovranno fare al Reparto approvvigionamenti della propria provincia richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

In base alle disposizioni che saranno a suo tempo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i prefetti con proprio decreto stabiliranno l'obbligo della denuncia da parte di tutti i detentori dei quantitativi di fieno e di paglia rispettivamente posseduti.

Con lo stesso decreto prefettizio potrà essere stabilito che tali prodotti denunciati siano in tutto o in parte vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che i medesimi siano successivamente precettati per i bisogni delle Forze armate.

Art. 4.

Le ditte industriali produttrici dei mangimi di cui all'allegato elenco debbono mettere tutta la loro produzione a disposizione dell'Ufficio mangimi della Confederazione degli industriali. Tale Ufficio mangimi e la Federazione italiana dei Consorzi agrari, per i mangimi di sua competenza, sono tenuti a porre a disposizione del Settore della zootecnia tutti i prodotti; il Settore a sua volta è tenuto ad eseguire le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa i prodotti da consegnare per i bisogni delle Forze armate, dando a tali consegne la precedenza su qualsiasi altra assegnazione.

Art. 5.

Al ritiro dei foraggi, paglia ed altri mangimi da destinare agli organi dell'Amministrazione militare sono delegati i Settori della zootecnica e della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che ne cureranno l'attuazione in base alle norme ed alle istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si varrà, per l'azione di controllo e di vigilanza, dei Reparti approvvigionamenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 6.

Le infrazioni alle norme del presente decreto ed a quelle che potranno essere successivamente emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del decreto stesso sono punite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Le norme del presente decreto entrano in vigore dalla data del decreto stesso, salvo per quanto concerne le attività previste al secondo comma dell'art. 2, le quali potranno continuare ad essere liberamente esercitate per il periodo di giorni 30 dalla data del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

Elenco mangimi di cui all'art. 4

Mangimi composti per equini
Mangimi composti per bovini
Mangimi composti per suini
Cruscami di frumento
Cruschello di frumento
Cruscami di granoturco
Radichette di orzo secche
Scarti e mezze grane di orzo
Trebbie di malto secche
Panelli di semi di arachide
Panelli di semi di cocco
Panelli di semi di colza
Panelli di semi di navone
Panelli di semi di ravizzone
Panelli di semi di cotone
Panelli di semi di girasole
Panelli di semi di lino
Panelli di semi di pomodoro
Panelli di semi di sesamo
Panelli di semi di soja
Panelli di semi di zucca
Panelli di semi di canapa
Panelli di germe di granone
Panelli di farina di sansa esausta.
Panelli di altri semi
Farina di crisalidi sgrassate
Farine animali di carne
Farine animali di pesce
Pula di riso.
Farinaccio di riso
Grana verde
Risina
Polpe secche
Foraggi melassati
Fettucce integrali essiccate
Melasso di barbabietole
Miscela salina A. M.
Miscela proteico salina A. M.

Il Ministro: TASSINARI

(2690)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento del carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi al Regno con le leggi 25 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Ritenuta la necessità di stabilire, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, la lezione ufficiale dei toponimi non compresi negli elenchi pubblicati col surriferito Regio decreto o determinati con successivi provvedimenti;

Veduta la terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige », pubblicata nell'anno 1935-XIII dalla Reale Società Geografica Italiana;

Decreta:

Agli effetti del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, ferme restando le denominazioni dei Comuni, delle loro frazioni e di altre località, comprese negli elenchi pubblicati col decreto medesimo o determinate con successivi provvedimenti, è riconosciuto carattere ufficiale, per i territori della provincia di Bolzano e del mandamento di Egna in provincia di Trento, ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del « Prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige » pubblicata nell'anno 1935-XIII dalla Reale Società Geografica Italiana.

I Prefetti delle provincie di Bolzano e di Trento sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2686)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1940-XVIII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo colognese di Cologna Veneta e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio agrario cooperativo di Verona, già ente morale veniva riconosciuto « Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo colognese di Cologna Veneta è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Verona.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto, deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività dei Consorzi fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Verona il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Verona nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Verona è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Verona nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 3711 del 25 giugno 1940-XVIII, il sig. Pontecorvo Aldo di Giacomo e di Feliciani Felicita, nato a Roma il 1° ottobre 1895, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Pontecorvo » con quello materno di « Feliciani », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Della Seta Bianca fu Gabriele e fu Adele Pontecorvo, nata a Roma il 29 giugno 1897, e alla figlia Pontecorvo Gianna di Aldo e di Della Seta Bianca, nata a Roma il 21 aprile 1921.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1940-XVIII - N. 161

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,25
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	6,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,03
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7702
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,925
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Id. 5 % (1935)	92,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,60
Id. Id. 5 % (1936)	93,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,025
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,075
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,775
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	267277 412945	385 — 1333,50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Boniperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164,50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivio (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24,50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902) Cons. 3,50 % (1906)	39626 792230	35 — 35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3,50 %	79146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi, di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 % Medit. Serie A. Id. Id. Id. Id.	472 473 474 475 476	15 — 15 — 15 — 75 — 75 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % P. Naz. 5 % Id. Id. Id.	17779 15306 15307 15308 15309	17,50 5 — 5 — 5 — 5 —	Bassetti *Rizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Rizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. R. 3,50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2473	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3,50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazaro, dom. in Nè (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559086	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra.
Id. Id.	472802 501253	129,50 350 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Rumianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	307094	17,50	Cassinelli *Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.	Cassinelli *Giovanni-Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419280	84 —	Rini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1935)	154984	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro, con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo; dom. a Genova.
P. R. 3,50%	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130700	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852564	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852565	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Metilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	36024	400 —	Marchesi Angiolina di Angelo, moglie di Cordari Riccardo, dom., in Garlasco (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	36025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3.50 %	532573	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Somano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86588	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirinó*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	1739 2635	1000 — capitale 2000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	282586 474583	1505 — 56 —	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio Camilla* ved. Figliuzzi dom. a Torino.	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio-Matietti Elena-Camilla fu Michele*, ved. Figliuzzi *Adolfo*, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Mattetti Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Dellepiane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del règolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse chè, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del fieno

Con disposizione P. 844 del 9 luglio c.a. sono stati stabiliti come appresso i prezzi massimi del fieno:

Fieno maggengo di prato naturale, prima qualità, sciolto, all'azienda, posto su veicolo.

I prezzi massimi che possono essere praticati, nelle varie zone, per quintale, sono i seguenti:

1ª *Zona* (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Como, Milano, Vicenza):

Maggio . .	L. 48 —	Settembre	L. 55 —	Gennaio . .	L. 60 —
Giugno . .	» 50 —	Ottobre . .	» 56 —	Febbraio. .	» 62 —
Luglio . .	» 52 —	Novembre.	» 57 —	Marzo . . .	» 62 —
Agosto . .	» 54 —	Dicembre .	» 58 —	Aprile . . .	» 56 —

2ª *Zona* (Alessandria, Novara, Torino, Vercelli, Aosta, Asti, Cuneo, Sondrio, Varese, Belluno, Pistoia):

Maggio . .	L. 45,60	Settembre .	L. 52,25	Gennaio . .	L. 57 —
Giugno . .	» 47,50	Ottobre .	» 53,20	Febbraio . .	» 58,90
Luglio . .	» 49,40	Novembre	» 54,15	Marzo . . .	» 58,90
Agosto . .	» 51,30	Dicembre .	» 55,10	Aprile . . .	» 53,20

3ª *Zona* (Padova, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Bolzano, Trento, Verona):

Maggio . .	L. 43,20	Settembre.	L. 49,50	Gennaio . .	L. 54 —
Giugno . .	» 45 —	Ottobre . .	» 50,40	Febbraio .	» 55,80
Luglio . .	» 46,80	Novembre .	» 51,30	Marzo . . .	» 55,80
Agosto . .	» 48,60	Dicembre .	» 52,20	Aprile . . .	» 50,40

4ª *Zona* (Ferrara, Forlì, Bologna, Firenze, Lucca, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata):

Maggio . .	L. 40,80	Settembre .	» 46,75	Gennaio . .	L. 51 —
Giugno . .	» 42,50	Ottobre .	» 47,60	Febbraio . .	» 52,70
Luglio. . .	» 44,20	Novembre.	» 48,75	Marzo . . .	» 52,70
Agosto . .	» 45,90	Dicembre .	» 49,30	Aprile . . .	» 47,60

5ª *Zona* (Rovigo, Ravenna, Apuania, Pisa, Ancona, Pesaro, Perugia, Cagliari, Sassari, Nuoro):

Maggio . .	L. 38,40	Settembre.	L. 44 —	Gennaio . .	L. 48 —
Giugno . .	» 40 —	Ottobre . .	» 44,80	Febbraio . .	» 49,60
Luglio. . .	» 41,60	Novembre.	» 45,60	Marzo . . .	» 49,60
Agosto . .	» 43,20	Dicembre .	» 46,40	Aprile . . .	» 43,80

6ª *Zona* (Venezia, Arezzo, Terni, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo):

Maggio . .	L. 36 —	Settembre .	L. 41,25	Gennaio . .	L. 45 —
Giugno . .	» 37,50	Ottobre. .	» 42 —	Febbraio .	» 46,50
Luglio . .	» 39 —	Novembre.	» 42,75	Marzo . . .	» 46,50
Agosto . .	» 40,50	Dicembre .	» 43,50	Aprile . . .	» 42 —

7ª *Zona* (Treviso, Udine, Trieste, Gorizia, Grosseto, Livorno, Siena, Frosinone, Littoria, Viterbo, Rieti, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa):

Maggio . .	L. 33,60	Settembre .	L. 38,50	Gennaio . .	L. 42 —
Giugno . .	» 35 —	Ottobre . .	» 39,20	Febbraio . .	» 43,40
Luglio. . .	» 36,40	Novembre.	» 39,90	Marzo . . .	» 43,40
Agosto . .	» 37,80	Dicembre .	» 40,60	Aprile . . .	» 39,20

8ª *Zona* (Fiume, Pola, Zara, Genova, Imperia, Savona, La Spezia):

Maggio . .	L. 31,20	Settembre .	L. 35,75	Gennaio . .	L. 39 —
Giugno . .	» 32,50	Ottobre . .	» 36,40	Febbraio .	» 40,30
Luglio. . .	» 33,80	Novembre.	» 37,05	Marzo . . .	» 40,30
Agosto . .	» 35,10	Dicembre .	» 37,70	Aprile . . .	» 36,40

Fieno di seconda qualità: riduzione del 10 % sui prezzi delle rispettive zone.

Fieno di terza qualità: non si danno indicazioni specifiche, sembrando opportuno lasciare alle parti di determinare il prezzo volta per volta, facendo sui prezzi della 2ª qualità le *riduzioni* di uso.

Fieno di prato artificiale, sciolto, all'azienda, posto su veicolo (medica, lupinella e trifoglio pratense).

I prezzi per quintale che al massimo possono essere praticati sono i seguenti:

1ª *Zona* (Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, Spezia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Lucca, Apuania, Pisa, Pistoia, Siena):

Maggio . .	L. 42,85	Settembre .	L. 49,10	Gennaio . .	L. 53,55
Giugno . .	» 44,65	Ottobre . .	» 50 —	Febbraio . .	» 5[illegible],40
Luglio . .	» 46,45	Novembre.	» 50,90	Marzo . . .	» 55,40
Agosto . .	» 48,20	Dicembre .	» 51,80	Aprile . . .	» 50 —

2ª *Zona* (Tutte le altre provincie non comprese nella prima):

Maggio . .	L. 39,85	Settembre .	L. 45,65	Gennaio . .	L. 49,80
Giugno . .	» 41,50	Ottobre . .	» 46,50	Febbraio . .	» 51,50
Luglio. . .	» 43,20	Novembre.	» 47,35	Marzo . . .	» 51,50
Agosto . .	» 44,85	Dicembre .	» 48,15	Aprile . . .	» 46,50

Sulla ed erbaio di veccia e trifoglio incarnato con o senza graminacee:

Zona unica:

Maggio . .	L. 37,30	Settembre .	L. 42,70	Gennaio . .	L. 46,60
Giugno . .	» 38,85	Ottobre . .	» 43,50	Febbraio . .	» 48,15
Luglio . .	» 40,40	Novembre.	» 44,30	Marzo . . .	» 48,15
Agosto . .	» 41,95	Dicembre .	» 45 —	Aprile . . .	» 43,50

I Consigli provinciali delle Corporazioni potranno fissare, occorrendo, i prezzi per merce resa franco vagone stazione partenza, pressata imballata, prendendo per base i prezzi massimi di cui sopra.

(2718)

MINISTERO DELLA MARINA

Radiazione di navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato

Con R. decreto 6 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1940, registro n. 9 Marina, foglio n. 298, sono state radiate alcune navi dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

(2763)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XI, n. 1948, col quale si è disposta la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1937-XVI col quale sono stati nominati il commissario liquidatore, il commissario liquidatore aggiunto ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Francesco Riggio, vice direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pola, membro del Comitato di sorveglianza suddetto, in rappresentanza del Ministero delle finanze è stato trasferito ad altra sede e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Veduta la designazione fatta dall'Eccellenza il Ministro per le finanze;

Dispone:

Il cav. Dino Malenchini, direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro di Pola, è nominato, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in sostituzione del dott. Francesco Riggio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2697)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, con sede in Boccadifalco (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 giugno 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, con sede nel comune di Palermo e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1940-XVIII, con il quale il rag. Luigi Mirabella veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto rag. Mirabella a commissario liquidatore della ripetuta Cooperativa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il rag. Michele Orlando fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i terrazzani di Boccadifalco, in liquidazione, avente sede nel Comune di Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Luigi Mirabella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2698)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di due borse di reciprocità istituite dalla Spagna per l'anno accademico 1940-41-XIX a favore di cittadini italiani laureati da Università o Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39.

Le borse anzidette, dell'importo ciascuna di 4000 pesetas in contanti e vitto ed alloggio gratuiti e un corrispettivo in denaro, saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico della Spagna.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. 3ª) non più tardi del 14 settembre 1940-XVIII.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome e cognome ed esatto domicilio;

b) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

c) l'Università o Istituto superiore o artistico che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo spagnolo).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli o documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua spagnola e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministero a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 19 luglio 1940-XVIII

(2724) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Villa San Giovanni

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Villa San Giovanni;

Visto il decreto Ministeriale, in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Villa San Giovanni, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ambrosio Antonino, con punti 108/150, medaglia bronzo valore militare, croce merito guerra.
2. Bordin Emilio, con punti 108/150, croce merito guerra.
3. Natale Antonio, con punti 107/150, medaglia argento valore militare, croce merito guerra, encomio solenne.
4. De Giovanni Adolfo, con punti 107/150.
5. Cantiello Ugo, con punti 106/150, croce merito guerra, encomio solenne.
6. Fraiese dott. Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 15 ottobre 1921.
7. Tossi Carlo, con punti 106/150.
8. Grazioli Emilio, con punti 105/150, ufficiale complemento.
9. Mona Vito Nicola, con punti 105/150, coniugato, con 5 figli.
10. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105/150.
11. Zito dott. Ludovico, con punti 104/150, croce merito guerra.
12. Petriccione Alberto, con punti 104/150, iscritto P.N.F. 20 agosto 1922.
13. Bitelli Camillo, con punti 103/150, croce merito guerra, coniugato, con 4 figli, nato 29 dicembre 1891.
14. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1º gennaio 1920, con brevetto Marcia su Roma, coniugato, con 4 figli, nato 15 aprile 1900.
15. Gitti dott. Diamente, con punti 103/150.
16. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
17. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1º ottobre 1922 con brevetto Marcia su Roma.
18. Scirè avv. Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
19. Marino Vincenzo, con punti 102/150, iscritto P.N.F. 1º gennaio 1921.
20. Scalera dott. Giuseppe, con punti 102/150, coniugato, con 2 figli.
21. Palmieri dott. Alfonso, con punti 102/150.
22. Russo dott. Giovanni, con punti 101/150, medaglia argento valore militare, invalido guerra.
23. Ferrari dott. Gino, con punti 101/150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
24. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
25. De Gaetano dott. Angelo, con punti 100/150, orfano guerra.
26. Quattrocchi dott. Ignazio, con punti 100/150, croce guerra, iscritto P.N.F. 6 agosto 1922.
27. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, iscritto P.N.F. 1º febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
28. Napolino dott. Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento.
29. Marinaro dott. Eugenio, con punti 100/150, coniugato, con 6 figli.
30. Roccella dott. Davide, con punti 100/150, coniugato, con 1 figlio.
31. Montagna avv. Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2706) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Piazza Armerina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Piazza Armerina;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Piazza Armerina, nell'ordine appresso indicato:

1. Bordin Emilio, con punti 108/150.
2. Cantiello Ugo, con punti 106/150, ex combattente, croce merito guerra.
3. Fraiese Vittorio, con punti 106/150, iscritto P.N.F. 1921.
4. Tossi Carlo, con punti 106/150, ufficiale complemento, con 4 figli.
5. Grazioli Emilio, con punti 106/150.
6. Basile Francesco, con punti 105/150.
7. Petriccione Alberto, con punti 104/150.
8. Bitelli Camillo, con punti 103/150, ex combattente, croce merito guerra, con 4 figli, nato 1891.
9. Viverit Domenico, con punti 103/150, iscritto P.N.F. 1900, brevetto Marcia su Roma, con 4 figli, nato 1900.
10. Marino Vincenzo, con punti 103/150.
11. Cavallaro Giovanni, con punti 102/150, invalido guerra, croce merito guerra.
12. Tombari Giuseppe, con punti 102/150, ex combattente, croce merito guerra, inscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma.
13. Ferrari Gino, con punti 102/150, inscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma.
14. Scirè Salvatore, con punti 102/150, ex combattente, ufficiale complemento.
15. Scalera Giuseppe, con punti 102/150.
16. Russo Giovanni, con punti 101/150, invalido guerra, medaglia argento valore militare.
17. Colonna Giovanni, con punti 101/150.
18. Indelicato Antonino, con punti 100/150, ex combattente, croce merito guerra, ufficiale complemento.
19. Natrella Vincenzo, con punti 100/150, inscritto P.N.F. 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma.
20. Messina Francesco, con punti 100/150, inscritto P.N.F. 20 luglio 1921.
21. Di Franco Giuseppe, con punti 100/150, ufficiale complemento, con 3 figli.
22. Gallo Rosario, con punti 100/150, ufficiale complemento, con 2 figli.
23. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento, con 1 figlio.
24. Roccella Davide, con punti 100/150, con 1 figlio.
25. Montagna Antonino, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Enna per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2705)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso a 17 posti di assistente aggiunto del genio militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso per esami a 17 posti di assistente aggiunto del Genio militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso a 17 posti di assistente aggiunto del Genio militare — stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 4 aprile 1940-XVIII è prorogato fino al 31 agosto 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(2764)

Proroga del concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, col quale venne indetto il concorso per esami a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso a cinque posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio — stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII — è prorogato fino al 31 agosto 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(2765)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.